

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VELA CLUB 33"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e segg. del Codice civile è costituita, con sede in Tradate, un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione "VELA CLUB 33 associazione sportiva dilettantistica" in breve "VELA CLUB 33 a. s. d.". Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, egualitario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ex art. 8 D. LGS. 36/2021 ed opera in via stabile e principale per fini sportivi e secondariamente per fini ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e di utilità sociale.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni

di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - L'Associazione persegue in via stabile e principale l'attività di promozione e sviluppo di attività sportive dilettantistiche in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sport della VELA ed i relativi corsi di apprendimento, sia a livello teorico che pratico rivolgendosi alla collettività con particolare attenzione alla platea giovanile e con approccio inclusivo.

In particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti, anche istituzionali pubblici, per la loro realizzazione;
- b. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- c. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- d. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- e. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

In via secondaria l'Associazione si propone altresì di:

- g. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- h. gestire immobili propri o di cui l'Associazione ha la detenzione a vario titolo, anche concedendone il godimento a terzi a titolo oneroso.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto ed a osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione e subordinatamente al pagamento della quota associativa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6 - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto

nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale, comprensivo del tesseramento determinata all'Ente affiliante. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo, coprirà l'associato fino al compimento dell'esercizio sociale in corso al momento dell'iscrizione e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

TITOLO IV - RECESSO ESCLUSIONE

Art. 7 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte o estinzione della persona giuridica o dell'Ente.

Art. 8 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- A. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- B. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

C. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione sarà automatica per il socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a trenta giorni decorrenti dall'inizio dell'esercizio.

Art. 9 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione non automatica debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio direttivo.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

Art. 10 - L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di corsi di vela e manifestazioni sportive;
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o temporaneamente accantonato per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario secondo il criterio di cassa o di competenza da presentare all'Assemblea degli associati. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il rendiconto dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti (qualora eletto).

Art. 14 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima, della seconda e della terza (ove prevista statutariamente) convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax o e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede all'elezione dei membri del Consiglio direttivo ed in seno ad esso del Presidente dell'Associazione, eventualmente, dei membri del Collegio dei revisori dei conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale precedente.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei revisori dei conti O da almeno 1/10 degli associati. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 16 - Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo e palese; è a discrezione del Consiglio direttivo stabilire la modalità di voto in forma segreta qualora abbia ad oggetto le persone associati e/o dei membri degli organi dell'Associazione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, più di un associato.

Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto o sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nominando i Liquidatori. Le delibere delle assemblee straordinarie indette per la modifica di atto costitutivo e Statuto sono valide quando in prima convocazione ci sia la presenza dei tre quarti dei soci e con il voto la maggioranza dei presenti; in seconda

convocazione con la presenza, anche in rappresentazione, della maggioranza dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti o rappresentati; in terza convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, anche in rappresentazione, e con il voto della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito territoriale dello Stesso Comune amministrativo non comporta modifica statutaria.

Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 20 - Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente, scelti fra gli associati maggiorenni. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, nell'ambito della medesima disciplina facente promozione sportiva. L'organo resta in carica 1 (uno) anno e cessa a seguito dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale cessato, da svolgersi entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla chiusura del cessato esercizio sociale. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione è fatta mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti

ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Il Consiglio direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, tra l'altro titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. deliberare il trasferimento, se necessario, della sede legale dell'Associazione, purché nell'ambito del territorio del Comune ove è situata;
- b. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle
- c. deliberazioni assembleari;
- d. redigere il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio preventivo;
- e. predisporre i regolamenti interni;
- f. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- h. deliberare circa l'esclusione degli associati;
- i. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- j. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- k. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 21 - In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo non decade. Il Consiglio si considera interamente decaduto qualora vengano a mancare i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma dell'Associazione. Al Presidente attribuito in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di

impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, nel rispetto dell'ultima alinea dell'art. 16.

Art. 23 - Il Consiglio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea solo qualora quest'ultima venga ritenga opportuna la sua costituzione o la imponga la legge. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica un anno ed elegge al proprio interno il Presidente. Il collegio dei revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio e le scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presente alla propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 24 - Devono essere assicurate una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII - SCIoglimento

Art. 25 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo

dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo tre, all'articolo tre, comma 190, della legge 662 del 1996.

NORMA FINALE

Art. 26 - Per quanto non ha espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 03 dicembre 2023.